

quando le vigenti norme prudenziali li riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. L'autorità di risoluzione dovrebbe poter decidere in merito a detta tutela estesa in singoli casi di risoluzione.

- (5) Le controparti dell'ente possono convenire un accordo di compensazione onnicomprensivo che contempra, complessivamente e singolarmente, i diritti e le passività tra le parti, per cui effetto queste passività sarebbero tutelate dall'eventualità di essere separate le une dalle altre. La cessione parziale risulterebbe quindi ingestibile nei confronti della controparte interessata, così come risulterebbe compromessa in generale l'applicabilità stessa dello strumento, perché l'autorità di risoluzione potrebbe persino ritrovarsi a non riuscire a distinguere tra le passività comprese in tali accordi e le altre. È pertanto opportuno precisare che non costituiscono accordi protetti gli accordi di *netting* e di compensazione onnicomprensivi che contemplano, complessivamente e singolarmente, le attività, i diritti e le passività tra le parti.
- (6) L'articolo 80 della direttiva 2014/59/UE implica che l'eventuale restrizione dell'ambito di applicazione delle definizioni di accordi protetti a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della stessa direttiva non incida sul funzionamento dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere quindi tenuta a tutelare tutti i tipi di accordi previsti all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che sono collegati all'attività della controparte in quanto controparte centrale (CCP), compresa, ma non solo, l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (7) Le considerazioni esposte valgono anche per le attività, i diritti e le passività inerenti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli. Per motivi di coerenza, se tutelati in caso di insolvenza gli accordi di *netting* rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/26/CE dovrebbero essere tutelati anche a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE. È opportuno estendere tuttavia l'ambito della tutela ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, di detta direttiva a tutti gli accordi con sistemi di pagamento o di regolamento titoli e, nel caso, collegati alla loro attività.
- (8) In generale, la necessità di specificare l'ambito di applicazione dell'accordo per il quale valgono in alcuni casi le garanzie previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE non dovrebbe impedire all'autorità di risoluzione di tutelare le classi di accordi che possono essere ricondotte a una delle categorie di detto articolo e che nella procedura d'insolvenza sono tutelate dalla separazione delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il caso si verificherebbe se il creditore mantenesse i diritti derivanti dall'accordo a meno che l'intera operazione fosse stata annullata in applicazione del diritto fallimentare nazionale. Questo si applica in particolare agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione e agli accordi di *netting* tutelati in applicazione del diritto fallimentare nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/59/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>;
- 2) «accordo di compensazione contrattuale»: l'accordo di compensazione contrattuale ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GUL 125 del 5.5.2001, pag. 15).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

